



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana, relatore

Deliberazione del 23 marzo 2016

Comune di SAN VITO AL TORRE: situazione finanziario-contabile risultante dai rendiconti degli esercizi 2010-2011-2012. Esame dei provvedimenti adottati dall'Ente ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal Decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali della Regione e in particolare l'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge del 23 dicembre 2005 n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;

visto l'articolo 148-bis ("Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali") del d.lgs. 267/2000, (Tuel);

visto il decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), e successive modifiche ed integrazioni;

richiamata la propria deliberazione n. 118 del 29 settembre 2015, avente ad oggetto l'esame della relazione predisposta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Vito al Torre sui rendiconti degli esercizi 2010, 2011 e 2012;

vista la nota dell'Ente datata 11 dicembre 2015, n. 5358, (trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla Sezione al prot. n. 2948 del 11 dicembre 2015);

richiamata la propria deliberazione n. 9 del 13 gennaio 2016 che ha assegnato all'Amministrazione comunale di San Vito al Torre un ulteriore termine di 30 giorni per trasmettere i provvedimenti richiesti;

vista la nota dell'Ente datata 25 febbraio 2016, n. 828, (trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla Sezione al prot. n. 952 del 26 febbraio 2016);

vista l'ordinanza n.15 del 23 marzo 2016 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il Magistrato relatore primo referendario Oriella Martorana;

PREMESSO

Con la propria deliberazione n. 118 del 29 settembre 2015, la Sezione si è pronunciata sulla situazione finanziario-contabile del Comune di San Vito al Torre, come emergente dalle relazioni dell'Organo di revisione (ex articolo 1, comma 166, L. 266/2005) sui rendiconti degli esercizi 2010, 2011 e 2012. In particolare, la Sezione ha accertato l'esistenza di rilevanti problematiche in ordine agli equilibri di competenza di parte corrente, all'indebitamento, alle risultanze della gestione dei residui, alla situazione della cassa, alla gestione dei residui, alla situazione economico-patrimoniale e al fondo economico. Q

In sintesi, l'esito delle verifiche ha condotto alle seguenti risultanze:

nel quadriennio 2010-2013 le entrate dei primi tre titoli del bilancio di competenza non sono risultate sufficienti a finanziare le spese di parte corrente; ad eccezione dell'esercizio 2012, anno in cui il saldo in argomento è risultato ampiamente positivo, si è rilevato un progressivo deterioramento dell'equilibrio di competenza di parte corrente, che si è particolarmente aggravato nell'anno 2013. Sul fronte delle entrate si è riscontrata una non corretta contabilizzazione degli accertamenti afferenti l'addizionale comunale IRPEF relativi all'annualità 2011. Sul fronte della spesa, si è osservato che la spesa di personale ha registrato una diminuzione negli esercizi 2011 e 2012 per poi aumentare nell'esercizio 2013; la spesa per il rimborso prestiti ha registrato una diminuzione negli esercizi 2011 e 2012 salvo poi aumentare notevolmente nell'esercizio 2013.

- In merito all'indebitamento si è osservato che, nel corso del 2012, il Comune ha assunto nuovi prestiti per complessivi euro 755.000,00, che, al netto dei contributi ottenuti a sollievo degli oneri di ammortamento, hanno comportato una maggiore spesa pari a euro 17.764,76 annui. Il Collegio ha evidenziato che la scelta di assumere nuovi prestiti è apparsa non coerente con quella di rinegoziazione effettuata nell'esercizio 2010 (cfr. in tal senso anche la deliberazione n. 82 del 5 giugno 2012). La Sezione ha altresì rilevato che per due opere, finanziate da mutui, è stata completata la sola fase progettuale.
- L'Ente, negli esercizi 2011 e 2012, ha utilizzato risorse di cassa vincolate alla parte capitale per effettuare pagamenti di spesa corrente. In sede istruttoria, l'Organo di revisione ha dichiarato che il Comune non ha rispettato i vincoli di cui all'articolo 195 TUEL e non ha ricostituito *medio tempore* le somme utilizzate. La Sezione ha osservato che l'utilizzo dei fondi vincolati per cassa evidenzia l'incapacità dell'Ente di equilibrare le entrate e le uscite di liquidità con riferimento alla parte corrente del bilancio; tale difficoltà è emersa, in particolare, negli esercizi 2011 e 2012, in cui il saldo corrente di cassa è risultato sempre negativo. Tale fenomeno è, in parte, dipeso da una diminuzione degli incassi, che sono passati da euro 1.787.571,51 del 2010, a euro 1.553.487,48 del 2011, a euro 1.513.260,10 del 2012.
- Il Collegio ha riscontrato un'elevata incidenza (pari a 109,32%) dei residui attivi di parte corrente vetusti (euro 202.223,58) rispetto all'importo dell'avanzo (euro 184.982,83). È stata altresì rilevata una cospicua entità (in termini assoluti) dei residui attivi di parte corrente eliminati (euro 111.265,21 su 1.071.553,94). Le cancellazioni vanno ricondotte ad accertamenti a suo tempo effettuati sulla base di proiezioni e stime, risultate successivamente non corrette. La Sezione ha, pertanto, rilevato una violazione dell'articolo 179 del Tuel, il quale pone a presupposto dell'accertamento un idoneo titolo giuridico, nonché dell'articolo 228, comma 3, Tuel il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*.
- La Sezione ha rilevato una non corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Ente, in particolare con riferimento ai conferimenti iscritti nel passivo patrimoniale.
- Il Collegio ha, poi, rilevato la grave irregolarità contabile derivante dalla mancata restituzione da parte dell'economista delle anticipazioni ricevute negli esercizi 2000, 2004 e 2005 e dalla cancellazione dei relativi residui attivi.

La Sezione, conclusivamente, pronunciando a norma dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000, ha assegnato all'Amministrazione comunale di San Vito al Torre il termine di 60 giorni per adottare opportuni provvedimenti:

- con riferimento specifico alla parte corrente del bilancio, ha assegnato un termine per adottare misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio sostanziale (e non meramente

formale) di parte corrente, indicando le misure specifiche da adottare per la salvaguardia degli equilibri medesimi;

- con riferimento specifico alla parte capitale, ha indicato di verificare, sia nella fase di programmazione sia nel corso della gestione, le implicazioni finanziarie derivanti dall'incidenza di spese che conferiscono elevata rigidità alla gestione (in particolare quelle connesse all'indebitamento), valutando la relativa sostenibilità anche in relazione all'evoluzione e alle caratteristiche qualitative delle entrate, nonché di porre in essere tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre i tempi tra la stipulazione dei contratti di mutuo e l'avvio dei lavori delle opere finanziate;

- ha altresì indicato di monitorare gli andamenti dei flussi finanziari di cassa al fine di equilibrare incassi e pagamenti in modo da evitare l'utilizzo di risorse destinate agli investimenti per pagamenti di altra natura, provvedendo a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

- con riferimento specifico alla gestione dei residui, ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di conformarsi pienamente al dettato degli artt. 179 e 228, comma 3, del TUEL (come modificato dal d.lgs 118/2011);

- ha, in ultimo, indicato di verificare che l'economista provvedesse alla restituzione delle somme ricevute in anticipazione negli anni 2000, 2004 e 2005.

La suddetta deliberazione è stata depositata in data 7 ottobre 2015, e trasmessa a mezzo PEC al Comune di San Vito al Torre in data 8 ottobre 2015 e nella medesima data è stata assunta al protocollo dell'Ente al n. 2948.

In data 11 dicembre 2015, con nota prot. n. 5358 sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Comunale, il Comune di San Vito al Torre ha fornito le seguenti precisazioni: *"In primo luogo si evidenzia che nel corso dell'anno 2014 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale che hanno dato luogo all'insediamento di una nuova amministrazione comunale.*

La nuova amministrazione ha fin da subito rilevato che le condizioni del Servizio economico e finanziario erano critiche ed a fine dicembre 2014, attraverso l'istituto giuridico della mobilità interna, è stata aggiunta una unità di personale a part - time (come da deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 02.12.2014 di indirizzo e successivi provvedimenti amministrativi di natura attuativa).

La soluzione organizzativa adottata a fine dicembre è finalizzata a sgravare il Responsabile del Servizio economico finanziario di tutte le attività di carattere ordinario ed operativo al fine di consentire allo stesso la possibilità di dedicarsi ad una attenta analisi dei residui attivi e passivi dell'ente, nonché per attuare quelle misure di natura economico finanziaria e di gestione contabile del bilancio finalizzate ad assicurare l'equilibrio di parte corrente del bilancio. In particolare, una attenta analisi delle poste di entrata (con particolare riguardo a quelle di natura tributaria) ed una verifica della compatibilità delle spese di parte corrente, ai fini del mantenimento dell'equilibrio di parte corrente.

In ordine agli altri rilievi formulati, si evidenzia che in sede di approvazione del

Rendiconto alla gestione relativo all'anno 2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.06.2015, prima ancora dei rilievi da parte di codesta Corte), si è provveduto a costituire apposito vincolo all'avanzo di amministrazione, al fine di coprire le entrate a destinazione vincolata.

In particolare, come si rileva dal prospetto del risultato di amministrazione, i fondi vincolati sono costituiti da:

- euro 28.300,00 per fondi svalutazione crediti;*
- euro 103.244,50 per contributi assegnati da Regione o Provincia a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per realizzare opere pubbliche, incassati in anni precedenti all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso;*
- euro 366,20 per maggiori entrate per oneri di urbanizzazione incassati nel 2014 e non destinati ad investimento.*

In relazione all'indebitamento, si osserva che questa Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, non ha disposto l'assunzione di alcun mutuo, né di altre forme di indebitamento per il finanziamento delle spese in conto capitale (pur avendo la possibilità di contrarre un mutuo a condizioni vantaggiose). Al riguardo, il titolo V° di entrata del bilancio di previsione 2015 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22 settembre 2015), non prevede alcun stanziamento di entrata.

In relazione alla gestione dell'economato, si allega alla presente la copia dei versamenti effettuati dall'economista comunale in data 12 ottobre 2015, a copertura delle somme oggetto di rilievo (n. 3 versamenti di euro 1.032,91 ciascuno a copertura del fondo economale anni 2000, 2004 e 2005)".

Con propria deliberazione n. 9 del 13 gennaio 2016, in via preliminare, la Sezione ha rilevato che la nota trasmessa dall'Ente e sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Comunale elencava una serie di misure adottate negli esercizi 2014 e 2015, ma non richiama alcun provvedimento approvato dal Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

Nel merito, la Sezione ha rilevato in particolare che:

- l'assunzione di un dipendente a tempo parziale non costituisce misura atta a superare le criticità rilevate nell'ambito del mantenimento degli equilibri di competenza di parte corrente;
- l'apposizione di un vincolo all'avanzo di amministrazione non si palesa come una misura idonea a superare le problematiche afferenti la cassa e la carenza di liquidità, vieppiù in assenza di informazioni circa la ricostituzione delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spesa corrente;
- la mera dichiarazione di non avere stipulato nuovi contratti di mutuo nell'esercizio 2015, non è, di per sé sola, misura sufficiente al fine di superare le criticità afferenti la rigidità di bilancio;
- la restituzione da parte dell'economista delle anticipazioni relative agli esercizi 2000, 2004 e 2005 appare, prima facie, la sola misura idonea a superare, in parte qua, la criticità

evidenziata.

La Sezione, accertata l'inidoneità ovvero la mancata adozione da parte del Comune di San Vito al Torre di provvedimenti atti a rimuovere le irregolarità evidenziate nella deliberazione n. 118/2015 ha invitato pertanto l'Amministrazione comunale, nell'ambito di un rapporto fattivo e collaborativo, ad adottare le misure correttive e ha assegnato un ulteriore termine di 30 giorni per la trasmissione dei provvedimenti volti al superamento delle criticità e irregolarità contabili.

La deliberazione n. 9/2016 è stata depositata in data 26 gennaio 2015 e trasmessa a mezzo PEC al Comune di San Vito al Torre in data 26 gennaio 2016.

In data 5 febbraio 2016 il Sindaco e il Segretario Comunale hanno consegnato a mani i seguenti documenti:

- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12 febbraio 2015 di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 giugno 2015 di approvazione del rendiconto 2014;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22 settembre 2015 di approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche per il periodo 2015/2017;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 settembre 2015 di approvazione del programma triennale degli incarichi a soggetti esterni;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 settembre 2015 con cui il Consiglio ha preso atto dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 settembre 2015 con cui il Consiglio ha approvato la proposta di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22 settembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, dello schema di bilancio previsionale pluriennale per il triennio 2015/2017 e dello schema di relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio di previsione 2015;
- lo schema di bilancio previsionale pluriennale per il triennio 2015/2017;
- il nuovo schema del bilancio di previsione redatto ai sensi del d.lgs. 118/2011;
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;
- il parere dell'Organo di revisione alla proposta del bilancio di previsione 2015;
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 novembre 2015 con cui il Consiglio ha preso atto delle modifiche del piano delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari.
- copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 novembre 2015 attestante l'avvenuta comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco dei contenuti della deliberazione n. 118/2015 adottata da questa Sezione.

In data 25 febbraio 2016, con nota prot. n. 828 e inviata a mezzo PEC, è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha preso atto della citata deliberazione n. 118/2015 e ha approvato le misure conseguenziali.

CONSIDERATO

L'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel) - come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - prevede, al comma 1, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 166 e seguenti della L. n. 266/2005, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli posti dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione in materia di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento medesimo, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Qualora, in esito alle verifiche, le Sezioni di controllo adottino specifica pronuncia, ai sensi del successivo comma 3 del richiamato articolo 148-bis, gli Enti hanno l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. I provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei provvedimenti o la verifica delle Sezioni dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

RILEVATO

1. Equilibri di competenza di parte corrente

Nel quadriennio 2010-2013, come accertato con la citata deliberazione n. 118/2015, si è verificato un deterioramento dell'equilibrio di competenza di parte corrente in quanto l'Ente non è stato in grado di coprire le proprie spese di parte corrente con le sole entrate dei primi tre titoli. In particolare negli esercizi 2010, 2011 e 2013 la differenza tra entrate correnti e spesa corrente sommata alla spesa per rimborso prestiti è risultata negativa ed è stata coperta con l'applicazione di avanzo.

Dall'esame della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2016, è emerso che gli esercizi 2014 e 2015 presentano una differenza di parte corrente positiva in quanto in detti esercizi è stato attuato dall'Ente un costante monitoraggio delle entrate e un contenimento della spesa di parte corrente.

Si riportano di seguito i dati di competenza di parte corrente del periodo 2010-2015:

equilibri di parte corrente	2010	2011	2012	2013	2014	2015
entrate titolo I	€ 403.179,99	€ 409.057,71	€ 532.203,79	€ 420.648,33	€ 584.227,50	€ 633.905,77
entrate titolo II	€ 1.218.246,74	€ 1.159.671,04	€ 981.799,09	€ 983.071,89	€ 714.272,79	€ 685.170,24
entrate titolo III	€ 202.848,49	€ 119.372,23	€ 113.757,87	€ 140.649,17	€ 111.637,10	€ 148.386,16
Totale entrate (A)	€ 1.824.275,22	€ 1.688.100,98	€ 1.627.760,75	€ 1.544.369,39	€ 1.410.137,39	€ 1.467.462,17
spese titolo I	€ 1.675.894,60	€ 1.606.844,21	€ 1.431.992,52	€ 1.502.369,66	€ 1.252.174,64	€ 1.236.652,89
Rimborso prestiti	€ 166.977,29	€ 95.193,84	€ 81.460,72	€ 108.151,75	€ 111.939,77	€ 117.083,86
Totale spese (B)	€ 1.842.871,89	€ 1.702.038,05	€ 1.513.453,24	€ 1.610.521,41	€ 1.364.114,41	€ 1.353.736,75
Differenza di parte corrente (A-B)	-€ 18.596,67	-€ 13.937,07	€ 114.307,51	-€ 66.152,02	€ 46.022,98	€ 113.725,42

Dall'esame del prospetto emerge che nel periodo in esame le entrate correnti si riducono passando da euro 1.824.275,22 del 2010 a euro 1.467.462,17 del 2015 (- euro 356.813,05); in particolare diminuiscono le entrate del titolo II (- euro 533.076,50) e del titolo III (- euro 54.462,33), mentre aumentano quelle del titolo I (+ euro € 230.725,78). Sul fronte della spesa corrente si osserva una notevole riduzione della stessa che passa da euro 1.675.894,60 del 2010 a euro 1.236.652,89 del 2015 (- euro 439.241,71). La spesa per rimborso prestiti si riduce nel 2011 a seguito dell'operazione di rinegoziazione dei mutui effettuata nel 2010, per poi aumentare negli esercizi successivi a seguito della contrazione di nuovi mutui.

Pare potersi, pertanto, affermare che il miglioramento degli equilibri di parte corrente è dipeso esclusivamente dalla riduzione della spesa corrente.

La Sezione prende atto del fatto che il Consiglio Comunale si sia impegnato a contenere la spesa corrente anche nell'esercizio 2016 e invita l'Amministrazione comunale a continuare l'attività di monitoraggio delle entrate e di contenimento della spesa nell'esercizio in corso e in quelli futuri senza sacrificare l'efficienza dei servizi resi ai cittadini, al contempo ponendo in essere un'attività di efficientamento e di consolidamento delle entrate.

2 Indebitamento

Con la citata deliberazione n. 118/2015 la Sezione ha osservato che nel corso del 2012 il Comune ha assunto nuovi prestiti per complessivi euro 755.000,00, che, al netto dei contributi ottenuti a sollievo degli oneri di ammortamento, hanno comportato una maggiore spesa pari a euro 17.764,76 annui. Il Collegio ha evidenziato che la scelta di assumere nuovi prestiti è apparsa non coerente con quella di rinegoziazione effettuata nell'esercizio 2010. Inoltre si è rilevato che per due opere, finanziate da mutui, è stata completata la sola fase progettuale.

Nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2016 si afferma che a partire dall'esercizio 2014 le spese in conto capitale sono state attivate solamente a seguito di concessione di specifici contributi e che negli esercizi 2014 e 2015 non sono stati contratti nuovi mutui. Peraltro, nella medesima deliberazione, il Consiglio Comunale si è impegnato a non ricorrere a forme di indebitamento anche nell'esercizio 2016 e a valutare la possibilità di estinguere anticipatamente alcuni mutui ancora in essere.

La Sezione prende atto delle suddette dichiarazioni e invita l'Amministrazione comunale al perseguimento di una politica di riduzione dell'indebitamento, anche mediante l'estinzione anticipata dei mutui ancora in essere, così da ridurre la spesa per rimborso prestiti che costituisce elemento di rigidità del bilancio.

Con riferimento alle opere per le quali i mutui sono già in ammortamento, ma i cui lavori non sono stati ancora attivati a causa dei vincoli posti dal patto di stabilità, il Collegio invita l'Ente ad una più attenta programmazione delle opere pubbliche da attuarsi mediante cronoprogrammi, anche in relazione al rispetto dei nuovi principi contabili.

3. Situazione di cassa

Negli esercizi 2011 e 2012, l'Ente ha utilizzato risorse di cassa vincolate alla parte

capitale per effettuare pagamenti di spesa corrente. In sede istruttoria, l'Organo di revisione ha dichiarato che il Comune non ha rispettato i vincoli di cui all'articolo 195 TUEL e non ha ricostituito medio tempore le somme utilizzate. La Sezione con la deliberazione n. 118/2015 ha osservato che l'utilizzo dei fondi vincolati per cassa evidenzia l'incapacità dell'Ente di equilibrare le entrate e le uscite di liquidità con riferimento alla parte corrente del bilancio; tale difficoltà è emersa, in particolare negli esercizi 2011 e 2012, in cui il saldo corrente è risultato sempre negativo e ciò è, in parte, dipeso da una diminuzione degli incassi, che sono passati da euro 1.787.571,51 del 2010, a euro 1.553.487,48 del 2011, a euro 1.513.260,10 del 2012.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2016 è stato precisato che l'Ente ha ricostituito la parte vincolata della cassa, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria e, negli esercizi successivi a quelli oggetto del controllo, non ha utilizzato risorse di cassa vincolate per i pagamenti di spese corrente.

Di seguito si riporta l'andamento del fondo cassa finale nel periodo 2009-2015:

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
fondo cassa	131.223,91	140.649,69	373.799,71	218.590,98	349.516,76	410.375,18	603.447,59

Fonte: SIRTEL, relazione sui rendiconti 2012 e 2013, deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.2.2015 e allegato 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.2.2016.

Dall'esame del prospetto emerge un miglioramento nella gestione della cassa; negli esercizi 2013, 2014 e 2015 vi è un progressivo aumento del fondo che passa da euro 131.223,91 del 2009 a euro 603.447,59 del 2015. In tale contesto risulta peraltro opportuno evidenziare l'andamento della cassa riferita alla parte corrente del bilancio. Nel prospetto che segue si riportano i saldi di cassa di parte corrente limitatamente agli esercizi 2010-2013: di cui la Sezione dispone dei dati:

esercizio	2010	2011	2012	2013
differenza di parte corrente	111.127,04	-223.225,45	-39.166,45	65.478,60

Fonte: SIRTEL, relazione sui rendiconti 2012 e 2013. Dati elaborati dalla Sezione

Dall'analisi della tabella emerge che negli esercizi 2011 e 2012 il saldo di cassa in argomento si presentava negativo, mentre nel 2013 è positivo come conseguenza del fatto che gli incassi, sia in conto competenza che in conto residui, sono risultati superiori ai pagamenti.

Preso atto dei riferiti andamenti, la Sezione invita l'Ente a continuare il monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa al fine di equilibrare incassi e pagamenti, in special modo quelli di parte corrente, anche al fine di evitare o limitare l'utilizzo di risorse vincolate per pagamenti di spesa corrente o il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

4. Residui

Con la deliberazione n. 118/2015, la Sezione ha osservato che nell'esercizio 2012 vi era un'elevata incidenza (pari a 109,32%) dei residui attivi di parte corrente vetusti (euro 202.223,58) rispetto all'importo dell'avanzo (euro 184.982,83) e una cospicua entità (in termini assoluti) dei residui attivi di parte corrente eliminati (euro 111.265,21 su 1.071.553,94). Dette cancellazioni di residui risultano correlate ad accertamenti effettuati sulla base di proiezioni e stime, rivelatesi successivamente non attendibili. La Sezione ha, pertanto,

rilevato la violazione dell'articolo 179 del Tuel, il quale pone a presupposto dell'accertamento un idoneo titolo giuridico, nonché dell'articolo 228, comma 3, Tuel il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui".

Al fine di valutare la situazione aggiornata, la Sezione ha effettuato un'analisi, riassunta nella sottostante tabella, dalla quale si evince l'evoluzione complessiva dei residui nel tempo, tenendo conto anche dell'operazione di riaccertamento straordinario effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs 118/2011:

residui attivi al 31/12/2012	€ 2.299.255,09
residui attivi al 31/12/2013	€ 1.666.351,13
residui attivi al 31/12/2014	€ 2.352.266,11
residui attivi dopo l'operazione di accertamento straordinario *	€ 1.697.430,49
residui passivi	
residui passivi al 31/12/2012	€ 2.332.863,20
residui passivi al 31/12/2013	€ 1.937.833,77
residui passivi al 31/12/2014	€ 2.625.141,42
residui passivi dopo l'operazione di accertamento straordinario*	€ 1.031.962,62

Fonte: SIRTEL e allegato n. 2 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 2.7.2015. Dati elaborati dalla Sezione

* l'ammontare dei residui attivi e passivi è stato calcolato sottraendo dal totale dei residui, risultante al 31/12/2014, l'importo dei residui cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e dei residui cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili.

In sede di riaccertamento dei residui è stato rideterminato il risultato di amministrazione come segue:

Risultato di amministrazione al 31.12.2014		137.499,87
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	-	199.287,40
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	+	882.652,50
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	-	455.548,22
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	+	710.526,30
Fondo pluriennale vincolato	-	254.978,08
Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui	=	820.864,97
di cui:		
Fondo crediti dubbia esigibilità		141.214,47
Quota vincolata		728.392,87
Disavanzo di amministrazione	-	48.742,37

Fonte: Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 2.7.2015.

Dalla tabella emerge un disavanzo di euro 48.742,37, in quanto la componente accantonata in sede di costituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità", pari a euro 141.214,479 e quella vincolata, pari a euro 728.392,87 non trovano capienza nel risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

L'art. 3, comma 15, del d.lgs 118/2011 dispone che "Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a

seguito dell'attuazione del comma 7 ... [saranno] ... definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno (...)". Il successivo comma 16, prevede che *"Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (...)"*.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al citato art. 3, comma 15, del d. lgs. n. 118/2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 2 aprile 2015, ha emanato il decreto denominato *"Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011."*

L'articolo 1 di tale ultimo decreto definisce il maggiore disavanzo e specifica che, nel caso in cui al 1° gennaio 2015 si abbia un disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo indicato alla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011 qualora il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, sia positivo o pari a 0,

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011 qualora il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, sia negativo.

L'articolo 2 stabilisce che le modalità di recupero del maggiore disavanzo, siano definite con delibera consiliare entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui. Con la delibera consiliare dovranno essere stabiliti gli importi del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi. La delibera consiliare deve essere corredata del parere del collegio dei revisori.

Il maggior disavanzo può essere finanziato anche con i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili o mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Possono inoltre essere utilizzate le quote del risultato di amministrazione destinate al finanziamento di investimenti, purchè non derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti.

Infine l'articolo 4 prevede che gli enti, in sede di approvazione dei rendiconti successivi, verifichino se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente fino al completo ripiano del maggiore disavanzo.

Il maggiore disavanzo ha natura sostanziale e differisce dal c.d. disavanzo tecnico, previsto dall'articolo 3 comma 13 del d. lgs 118/2011, che si realizza quando a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati a un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio. In questo caso il disavanzo è coperto nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi.

Come già sopra precisato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, il risultato di amministrazione del Comune di San Vito al Torre ammonta a euro 820.864,97 e non è sufficiente per coprire le quote accantonate e le quote vincolate, e ciò ha determinato un disavanzo pari a euro - 48.742,37. Detta fattispecie, costituisce il maggiore disavanzo e rientra nella tipologia di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1 del DM del 2 aprile 2015.

Il Consiglio Comunale del Comune di San Vito al Torre, con la deliberazione n. 34 del 22 settembre 2015, ha deliberato di ripianare il disavanzo in dieci quote annuali costanti di euro 4.874,24 fino all'esercizio 2024.

In via preliminare la Sezione osserva il mancato rispetto del comma 2, articolo 2 del DM del 2 aprile 2015, sia laddove prevede che il Consiglio Comunale deliberi entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui, sia laddove stabilisce che la delibera consiliare sia corredata dal parere del collegio dei revisori. Nel caso di specie, la Giunta ha deliberato il riaccertamento straordinario dei residui in data 2 luglio 2015 e il Consiglio Comunale ha approvato il piano di rientro in data 22 settembre 2015; non risulta, pertanto rispettato il termine, anche se ordinario, dei 45 giorni. Inoltre, manca il parere dell'Organo di revisione che invece in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, nel proprio parere, consigliava all'Ente di valutare tempestivamente come procedere al ripianamento del disavanzo.

Entrando nel merito della questione, il piano di rientro prevede la copertura del disavanzo mediante dieci quote annuali costanti di euro 4.874,24 cadauna, finanziate con entrate proprie dell'Ente. Si osserva che la delibera consiliare contiene un generico riferimento alle modalità di copertura e, a tale riguardo, si richiama il DM del 2 aprile 2015, nella parte in cui prevede la possibilità di utilizzo dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione attribuite dall'ente o l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate al finanziamento di investimenti.

Premesso che, come ampiamente esposto al punto 1, l'Ente, negli esercizi 2010, 2011 e 2013 presentava delle criticità nel raggiungimento degli equilibri di parte corrente, che sono garantiti attraverso l'applicazione di avanzo, la Sezione si riserva di fare ulteriori approfondimenti in occasione dei controlli sul bilancio preventivo 2015 e sui rendiconti successivi a quelli di cui al presente controllo, al fine di verificare l'avvenuto completo ripiano del "maggiore disavanzo" originatosi dal riaccertamento straordinario dei residui.

5. Fondo economale

La Sezione prende atto della effettuata ricostituzione del fondo economale attraverso la restituzione delle distinte di versamento presso il tesoriere prodotte dall'Ente e afferenti al

rimborso delle quote relative agli anni 2000, 2004 e 2005, ammontanti a € 1.032,91 ciascuna.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, pronunciando a norma dell'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 (Tuel), in esito alle verifiche compiute sulle misure e sui provvedimenti adottati dal Comune di San Vito al Torre a seguito della deliberazione della Sezione n. 118/2015

INVITA

l'Amministrazione comunale di San Vito al Torre a conformarsi a quanto osservato e segnalato nella presente delibera, improntando la previsione, la gestione del bilancio, la rendicontazione e l'attività amministrativa al rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei nuovi principi contabili, quali, da ultimo, introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

SI RISERVA

- di effettuare sui rendiconti degli esercizi successivi le verifiche previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 266/2005 e dall'articolo 148 bis del Tuel, con approfondimenti sulle materie e tematiche già trattate nella presente deliberazione;
- di valutare, in sede di futuri controlli, la sufficienza e gli effetti delle ulteriori azioni e misure che saranno poste in essere dall'Ente nell'osservanza delle considerazioni ed indicazioni sopra riportate.

DISPONE


- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di San Vito al Torre;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2016.

Il Relatore

Oriella Martorana



Depositata in Segreteria in data

13/04/2016

Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Il preposto al Servizio di supporto

dott. Andrea Gabrieli

